

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione C.C. n. 126 del 10.12.1998 veniva approvata la "Variante ai Comparti n. 3 e n. 4 del Piano Particolareggiato dell'area portuale e delle controdeduzioni alle osservazioni alla Variante medesima";

- che con atto Rep. n. 19529 del 19.02.2003 veniva stipulata la relativa Convenzione urbanistica per l'attuazione del P.P. di iniziativa pubblica dell'area portuale di Cattolica - comparto 4B;

- che con Concessioni Edilizie n. 36 del 27.02.2003 e n. 36/A del 25.11.2003 venivano rilasciati i titoli edilizi per la "realizzazione di parte del Piano Particolareggiato del Porto" e relativi elaborati tecnici;

- che con Determinazione dirigenziale n. 781 del 19.12.2007 il Comune ha dichiarato la decadenza della Convenzione urbanistica Rep. n. 19529 del 19.02.2003 per grave inadempimento dei soggetti attuatori, la decadenza delle Concessioni Edilizie n. 36 del 27.02.2003 e n. 36/A del 25.11.2003 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 380/2001 e dell'art. 14 della L.R. 31/2002 ed ha stabilito di escutere la polizza fideiussoria prestata a garanzia degli obblighi nascenti dalla Convenzione in oggetto nei limiti del complessivo importo di Euro 28.995,00;

- che in data 11.03.2008 è stato notificato presso la civica residenza ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna (iscritto al R.G. n. 295/08) con cui si chiede: "l'annullamento 1) della determinazione dirigenziale n. 781 del 19.12.2007, notificata il 07.01.2008 con la quale è stata dichiarata la decadenza dalla convenzione urbanistica N. 19529 del 19.02.2003 per asserito grave inadempimento dei soggetti attuatori; è stata dichiarata la decadenza delle concessioni edilizie n. 36 del 27.02.2003 e n. 36/a del 25.11.2003 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 14 L.R. n. 31/2002; è stato determinato di escutere la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contenute nella citata convenzione urbanistica; 2) di ogni altro atto, anche istruttorio, antecedente, conseguente o consequenziale e comunque connesso; nonché per l'accertamento della inimputabilità alla ricorrente del ritardo nell'esecuzione delle opere dell'intervenuto inadempimento, imputabile al Comune di Cattolica, della convenzione urbanistica in data 19.2.2003-Rep. n. 19529.

Visti i motivi dedotti a supporto del ricorso: "I. Violazione di legge sotto il profilo della mancata e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti per la mancata valutazione degli elementi sostanziali a sostegno della pretesa della ricorrente, nonché sotto il conseguente profilo della erroneità, insufficienza e difetto di motivazione. II. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria per errata determinazione del valore delle opere non realizzate";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: "Piaccia all'III.mo Tribunale annullare integralmente gli atti impugnati, con ogni consequenziale statuizione, ed accertare che il ritardo nell'esecuzione delle opere previste nella convenzione urbanistica per cui è causa non è imputabile alla ricorrente, accertando altresì l'inadempimento del Comune resistente alle obbligazioni previste nella medesima convenzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre il rimborso forfettario nella misura stabilita dalla legge";

Considerato che con Deliberazione n. 90 del 04.06.2008 la Giunta, visti gli atti del procedimento ed in particolare il parere reso dall'Avvocatura Civica con Nota prot. n. 24/08 del 22.05.2008, stabiliva di resistere in giudizio nella causa suddetta e di assumere contestualmente ogni più opportuna azione giudiziale nei confronti dei soggetti firmatari della Convenzione urbanistica Rep. n. 19529 del 19.02.2003 e titolari delle Concessioni Edilizie n. 36 del 27.02.2003 e n. 36/A del 25.11.2003, nonché dei soggetti aventi causa dei primi, volta ad ottenere: a) l'accertamento e la dichiarazione dell'inadempimento contrattuale delle controparti; b) la condanna delle stesse alla cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed al controvalore delle opere non realizzate;

Visto e condiviso il successivo parere legale del Responsabile dell'Avvocatura Civica prot. Ufficio Legale n.

51/08 del 10.11.2008, che rettifica in parte le conclusioni espresse nel parere precedentemente reso con Nota prot. n. 24/08 del 22.05.2008;

Ritenuto di dover pertanto modificare parzialmente la Deliberazione suddetta stabilendo di resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale e di assumere ogni più opportuna azione giudiziale nei confronti dei soggetti firmatari della Convenzione urbanistica Rep. n. 19529 del 19.02.2003 e titolari delle Concessioni Edilizie n. 36 del 27.02.2003 e n. 36/A del 25.11.2003, nonché dei soggetti aventi causa dei primi, volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'inadempimento contrattuale delle controparti e la condanna delle stesse al controvalore delle aree non cedute e delle opere non realizzate;

Ribadito di non avvalersi della clausola compromissoria prevista dall'art. 5 della Convenzione urbanistica Rep. n. 19529 del 19.02.2003 e quindi di rinunciare a far valere in via processuale la relativa eccezione di compromesso;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Advocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto inoltre di dover esprimere un indirizzo in merito al completamento del Piano del Porto rimasto inattuato, mandando agli Uffici competenti (Dirigente Settore Urbanistica e Dirigente 2 Settore) l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 20 della Legge 1150/1942 per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di resistere in giudizio nella causa promossa dinanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna (R.G. 295/2008) con ricorso notificato presso la civica residenza il 11.03.2008 e di assumere ogni più opportuna azione giudiziale nei confronti dei soggetti firmatari della Convenzione urbanistica Rep. n. 19529 del 19.02.2003 e titolari delle Concessioni Edilizie n. 36 del 27.02.2003 e n. 36/A del 25.11.2003, nonché dei soggetti aventi causa dei primi, volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'inadempimento contrattuale delle controparti e la condanna delle stesse al controvalore delle aree non cedute e delle opere non realizzate;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito;

5) di esprimere l'indirizzo in merito al completamento del Piano del Porto rimasto inattuato affinché gli Uffici competenti (Dirigente Settore Urbanistica e Dirigente 2 Settore) attivino il procedimento previsto dall'art. 20 della Legge 1150/1942 per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal Piano Particolareggiato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.